## SPAZIO APERTO

condo, disp. preliminari c.c.) ma non è sufficiente il richiamo del "nomen" ad una legge per giustificare l'emissione dell'ordinanza, ma bisogna che ci sia una corrispondenza sostanziale tra il contenuto dell'ordinanza e la norma che la legittima.

Come premesso qui sopra, questo giudice non vuole entrare nel merito delle scelte amministrative di sanzionare certi comportamenti ma certamente può cercare di interpretare quale è il preciso contesto legislativo che legittima l'ordinanza emessa dal Sindaco.

A motivazione della reiezione dell'eccezione di incompetenza per materia di questo giudice ai sensi dell'art. 22 bis, comma secondo, della legge" 689/1981 sollevato dal Comune di Numana (L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di: .d) tutela dell' ambiente dall'inquinamento, ..." si fanno le seguenti osservazioni:

1) nella sostanza si deve rilevare che l'ordinanza di cui si tratta è intesa principalmente a regolamentare la sosta di roulottes, caravan, camper, tende e simili, e tale disposizione è dettata da diverse ragioni, dove quelle di "pericolo per la pubblica incolumità ed igiene" è solo una di quelle prese in considerazione (altre ragioni sono "disagio al traffico", "sicurezza dei cittadini", così si legge nella premessa dell'ordinanza n. 32/2002). Ne consegue che la competenza processuale rimane al giudice di pace non essendo provato - nel caso specifico - che la sosta del veicolo abbia comportato inconvenienti igienico-sanitari, sì da dover spostare la questione giuridica al Tribunale di Ancona ai sensi dell'art. 22 bis L. 689/1981.

2) sul retro del verbale di accertamento dell'infrazione viene indicato come Giudice competente il Giudice di Pace del luogo in cui. è stata commessa "la violazione, mentre nell'ordinanza ingiunzione si indica al privato cittadino contravvenzionato che entro 30 giorni dalla notifica può presentare ricorso all'Autorità giudiziaria competente senza altre specificazioni. Poiché l'art. 3 legge 241/1990 impone alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di indicare al cittadino quale è l'autorità giudiziaria competente al fine del giudizio di opposizione, il Comune di Numana avrebbe dovuto indicare con chiarezza tale competenza, se ritenuta sussistente, nell'atto notificato al contravvenzionato. Questo per far valere il principio di correttezza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

3) nel merito della contestazione dell'eccezione del Comune di Numana si rileva che l'ordinanza n. 32/2002 non richiama le specifiche norme che disciplinano la tutela dell'ambiente e dell'inquinamento (legge 319/1966 e legge 615/1966), né è stato fatto riferimento al D.M. 21 aprile1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione.

Conseguentemente a quanto sin qui motivato, trattandosi di violazione che trova la sua fonte legislativa nel Codice della Strada, i verbali di accertamento n. 402/02 - prot. 7614 e n. 404/02 prot. 7671, riguardanti infrazioni rilevate il 22 e 23 maggio 2002, e ricevuti dal ricorrente in data 27 maggio 2002, erano da considerarsi illegittimi sin dall'origine. Infatti non è stato rispettato l'art. 200 del Codice della Strada, che impone che la violazione sia immediatamente contestata. Né si rileva dal verbale quale sia stato l'impedimento, che non ha consentito l'immediata contestazione.

In conseguenza di ciò il ricorso va accolto con annullamento delle ordinanze-ingiunzione di pagamento prot. n. 11139 e 11140 emesse dalla Polizia Municipale di Numana in data 22 luglio 2002.

La nullità formale dell'atto impugnato assorbe tutte le altre questioni di merito.

PER QUESTI MOTIVI Il Giudice di Pace di Ancona, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso presentato contro le ordinanze-ingiunzione di pagamento prot. n. 11139 e n. 11140 emesse dalla Polizia Municipale di Numana in data del 22 Luglio 2002.

Il sottoscritto, premesso che in data	2003
ha ricevuto il Verbale di Accertamento di vi	iolazione n ,
Prot del	2003 elevato da
Magg. Dott. Roberto Benigni Comandante	e la Polizia Municipale di
Numana, CHIEDE ALLA S.V. di <b>emettere ordin</b>	anza motivata di archivia-
<b>zione degli atti perchè</b> nel Verbale di Accert	amento NON SONO STATI
INDICATI i motivi per i quali vi è stata l'impo	ssibilità della contestazio-
ne immediata previsti dall'art. 384 D.P.R. 16.1	
l'art. 385 del Regolamento di Esecuzione del	Codice della Strada.

Il sottoscritto, premesso che in data. 2003 ha ricevuto il Verbale di Accertamento di Accertamento di viola-., Prot. ..... del .. . 2003 elevato da Magg. Dott. Roberto Benigni Comandante la Polizia Municipale di Numana, CHIEDE ALLA S.V. di emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti perchè il fatto non sussiste in quanto l'ordinanza contestata NON prevede limitazioni al veicolo AUTOCARAVAN come definito e disciplinato nel Codice della Strada.

In subordine, Il sottoscritto CHIEDE di ritenere non fondato l'accertamento ed emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti perché:



Un'altra "sorpresa estiva" trovata sul parabrezza da un nostro associato, stavolta nel comune di Castiglione della Pescaia